

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 20 del 20 dicembre 2023

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 ESCLUSIONI.....	4
Art. 4 PROCEDIMENTO PER LOCALI O IMPIANTI PERMANENTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE	5
Art. 5 LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PERMANENTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE	6
Art. 6 MANIFESTAZIONI ED ALLESTIMENTI TEMPORANEI.....	7
Art. 7 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.....	11
Art. 8 COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA E NOMINA DELLA CCVLPS	11
Art. 9 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	12
Art. 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	13
Art. 11 ENTRATA IN VIGORE - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	13

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.635/1940 e ss.mm.ii., gestita in forma associata per i Comuni aderenti all'Unione Terre d'Argine.

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito "Commissione") opera, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 T.U.L.P.S., relativamente a:
- a) teatri, teatri-tenda, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b) auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
 - c) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
 - d) sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e) circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - f) luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
 - h) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - i) circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, il cui accesso non è riservato ai soci, ossia quando vi è un accesso indiscriminato da parte di chiunque (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo l'accesso è possibile previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale ecc) con capienza fino a 5000 persone;
 - j) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - k) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - l) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
 - m) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

Art. 3 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione in quanto esclusi dai campi d'applicazione del DM 19 agosto 1996 ss.mm.ii.:

- a) le verifiche dei locali e strutture di cui all'art. 142 del Regolamento di esecuzione al TULPS, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.
In questi casi vanno comunque rispettate le prescrizioni previste dalla regola tecnica D.M.I. del 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. - Titolo IX, che impone la presentazione al Comune della documentazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite e della dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'inizio dell'evento, della dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate, a firma di tecnico abilitato, e della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 dell'impianto elettrico allestito, redatta da ditta abilitata e certificazione di reazione al fuoco di materiali;
- c) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, a condizione che non ne vengano installate più di tre nella stessa area con presentazione della dichiarazione di idoneità statica, corretto montaggio, conformità degli impianti provvisori previste prima dell'inizio dell'attività;
- d) locali di trattenimento, luoghi all'aperto, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 200 persone;
- e) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- f) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- g) all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso il karaoke, a condizione che non vengano approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento musicale non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e non preveda la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama tale da attirare gran numero di avventori. Sempre e comunque l'intrattenimento non dovrà avere le connotazioni di pubblico spettacolo;
- h) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che sia rispettato quanto previsto nella precedente lettera g;
- i) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- j) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- k) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

Tutte le elencazioni di cui ai precedenti paragrafi hanno carattere esemplificativo.

Art. 4 PROCEDIMENTO PER LOCALI O IMPIANTI PERMANENTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità per locali aperti al pubblico, strutture e impianti utilizzati permanentemente per il pubblico spettacolo con capienza superiore alle 200 persone, i richiedenti devono presentare al Settore competente dell'Unione Terre d'Argine, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", apposita domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività di locale di pubblico spettacolo o di un impianto sportivo unitamente alla seguente documentazione:

- progetto redatto ai sensi del D.M.19/08/1996 e/o del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii.;
- progetto complessivo dell'impianto elettrico temporaneo in applicazione alle normative vigenti in materia;
- relazioni e calcoli di tutte le strutture in conformità alle norme tecniche di costruzione vigenti;
- verifica di idoneità statica delle strutture;
- vulnerabilità sismica;
- comunicazione di avvenuta presentazione di scia di prevenzione incendi, collaudi annuali di tutte le strutture temporanee presenti in corso di validità;
- verifica del rispetto delle norme edilizie vigenti e dei regolamenti comunali vigenti;
- piano di sicurezza con valutazione del rischio come previsto dalle circolari Ministero dell'Interno 7/6/2017, 19/06/2017, 28/07/2017, come recepite dalla locale Prefettura;
- verifica delle condizioni igienico sanitarie (ricambio d'aria, bagni, cucina, ecc...);
- dichiarazione relativa all'impatto acustico corredata, se del caso, di relativa valutazione d'impatto acustico o di richiesta di nulla osta acustico;
- tutte le necessarie asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di conformità, rispondenza, corretta installazione e funzionamento dell'impianto.

L'agibilità sul progetto deve essere richiesta anche in caso di modifica di locali e impianti esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura prevista per l'avvio.

2. Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni formali, quando possibile, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della domanda.

3. L'istruttore della pratica avvierà il procedimento istruttorio trasmettendo ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente, alla Commissione intercomunale o provinciale per il relativo parere di competenza.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata, tramite l'istruttore competente, richiederà l'integrazione necessaria per la regolarizzazione della domanda, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

4. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e successive modificazioni, del D.P.R.160/2010 e ss.mm. e secondo quanto previsto dal D.lgs 222/2016 tabella A.

5. Il Settore competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 68 TULPS) e quella ex art. 80 (agibilità) del TULPS, farà riferimento al parere di agibilità della Commissione intercomunale o provinciale di vigilanza.

L'autorizzazione è rilasciata in via permanente al soggetto avente la disponibilità dei locali a titolo di proprietario, locatario, comodatario, altra disponibilità.

6. In caso di subingresso dovrà essere presentata nuovamente domanda di avvio all'esercizio a nome del subentrante che, in assenza di modifiche al locale, avrà cura di citare nell'istanza gli estremi dell'agibilità rilasciata dalla Commissione competente. In tal caso, verrà emessa nuova

autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, rimanendo ferma l'agibilità precedentemente rilasciata, fatto salvo il caso in cui il settore competente non ritenga opportuno ai fini della sicurezza pubblica trasmettere la domanda alla Commissione competente, ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 comma 1 lett. e) del Reg. TULPS.

7. Nel caso in cui si eseguano modifiche alla capienza dei locali e/o allo stato dei luoghi, comprese strutture o impianti elettrici e tecnologici, ai fini della sicurezza del locale dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria ex art. 80 e 68 Tulps, secondo le modalità sopra descritte.

Art. 5 LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PERMANENTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS per locali aperti al pubblico, strutture e impianti utilizzati permanentemente per il pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, i richiedenti devono presentare al Settore competente dell'Unione Terre d'Argine, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", apposita domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività di locale di pubblico spettacolo o di un impianto sportivo unitamente alla relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri, degli architetti o all'albo dei geometri redatta ai sensi dell'art.141 co.2 Reg.Tulps che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche del D.M.19/08/1996 e/o del D.M. 18/03/1996, comprensiva di:

- progetto complessivo dell'impianto elettrico temporaneo in applicazione alle normative vigenti in materia;
- relazioni e calcoli di tutte le strutture in conformità alle norme tecniche di costruzione vigenti;
- verifica di idoneità statica delle strutture;
- vulnerabilità sismica;
- collaudi annuali di tutte le strutture temporanee presenti in corso di validità;
- verifica del rispetto delle norme edilizie vigenti e dei regolamenti comunali vigenti;
- piano di sicurezza con valutazione del rischio come previsto dalle circolari Ministero dell'Interno 7/6/2017, 19/06/2017, 28/07/2017, come recepite dalla locale Prefettura;
- verifica delle condizioni igienico sanitarie (ricambio d'aria, bagni, cucina, ecc...);
- dichiarazione relativa all'impatto acustico corredata, se del caso, di relativa valutazione d'impatto acustico o di richiesta di nulla osta acustico;
- tutte le necessarie asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di conformità, rispondenza, corretta installazione e funzionamento dell'impianto;

L'agibilità sul progetto deve essere richiesta anche in caso di modifica di locali e impianti esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, seguendo la stessa procedura prevista per l'avvio.

2. La relazione di cui al precedente comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/8/1996 e successive modificazioni per i locali di pubblico spettacolo e del D.M.18/3/1996 e successive modificazioni per gli impianti sportivi.

3. Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni formali, quando possibile, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della domanda.

4. L'istruttore della pratica avvierà il procedimento istruttorio trasmettendo ciascuna domanda di cui al comma 1, completa della documentazione occorrente, alla Commissione intercomunale o provinciale per il relativo parere di competenza.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata, tramite l'istruttore competente, richiederà l'integrazione necessaria per la regolarizzazione della domanda, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

5. Il procedimento amministrativo si svolge applicando i principi e gli istituti della legge 241/1990 e successive modificazioni, del D.P.R.160/2010 e ss.mm. e secondo quanto previsto dal D.lgs 222/2016 Tabella A.

6. Il Settore competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione ex art. 80 del TULPS, farà riferimento alla relazione tecnica e relativa documentazione allegata, presentata dal libero professionista, ai sensi dell'art. 141 co.2 e successive modificazioni del R.D. 635/1940.

L'autorizzazione è rilasciata in via permanente al soggetto avente la disponibilità dei locali a titolo di proprietario, locatario, comodatario, altra disponibilità.

7. La documentazione è trasmessa alla Commissione ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 comma 1 lett. e) del Reg.TULPS.

8. In caso di subingresso dovrà essere presentata nuovamente domanda di avvio all'esercizio a nome del subentrante che, in assenza di modifiche al locale, avrà cura di citare nell'istanza gli estremi dell'agibilità rilasciata dalla Commissione competente. In tal caso, verrà emessa nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, rimanendo ferma l'agibilità precedentemente rilasciata, fatto salvo il caso in cui il settore competente non ritenga opportuno ai fini della sicurezza pubblica trasmettere la domanda alla Commissione competente, ai fini dei controlli previsti dall'art. 141 comma 1 lett. e) del Reg.TULPS.

9. Nel caso in cui si eseguano modifiche alla capienza dei locali e/o allo stato dei luoghi, comprese strutture o impianti elettrici e tecnologici, ai fini della sicurezza del locale dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria ex art. 80 e 68 Tulps, secondo le modalità descritte.

Art. 6 MANIFESTAZIONI ED ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Le manifestazioni ed eventi di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento dotate di strutture ed attrezzature specificamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico sono soggette all'autorizzazione di agibilità di cui all'art. 80 e di esercizio di cui all'art. 68 del TULPS da rilasciare previa presentazione della domanda come previsto ai successivi commi 2. Si applica la procedura prevista dalla tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 nella Sezione I alla voce 78 per le Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone e alla voce 79 per le Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.

Ai fini della capienza deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate ovvero in spazi all'aperto, aree non delimitate allo stazionamento nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Se le manifestazioni comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'autorizzazione di agibilità ai sensi dell'art.80 TULPS sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti, mentre il piano di emergenza deve riguardare tutta la manifestazione. Quando all'interno della stessa manifestazione siano organizzate diverse iniziative da parte di diversi soggetti, o quando nella stessa area si svolgano contestualmente diverse manifestazioni, gli eventuali diversi piani della sicurezza devono coordinarsi tra loro.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di agibilità ed esercizio per tali manifestazioni si distinguono le seguenti tipologie:

a) Manifestazioni pubbliche con capienza pari o inferiore alle 200 persone che si concludono **oltre** le 24 ore: i richiedenti devono presentare, almeno 30 gg prima dello svolgimento della manifestazione, al Settore competente dell'Unione Terre d'Argine, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", apposita domanda di autorizzazione unitamente alla relazione **tecnica asseverata da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri**, redatta ai sensi dell'art.141 co.2 reg. es.Tulps che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" o del D.M. 22/11/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico" e comprensiva di:

- **relazione descrittiva** della manifestazione;
- **piano di sicurezza** della manifestazione così come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno 18/07/2018 n.11001/1/110/(10), come recepita dalla locale Prefettura e comunque sottoscritto dell'organizzatore;
- **piano di emergenza sanitario** ai sensi della DGR 609/2015 e della Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110 del 18/07/2018;
- **progetto per impianti GPL** in base a quanto disposto dalla Nota Vigili del Fuoco 12/03/2014 (in caso di somministrazione di alimenti e bevande);

Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni formali, quando possibile, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della medesima.

L'istruttore avvierà il procedimento e, se del caso, richiederà l'integrazione della documentazione necessaria per la regolarizzazione della domanda, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

Il Settore competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione, farà riferimento al progetto, redatto ed alla relazione tecnica presentata dal libero professionista, ai sensi dell'art. 141 co.2 e successive modificazioni del R.D. 635/1940.

b) Manifestazioni pubbliche con capienza pari o inferiore alle 200 persone che si concludono **entro** le 24 ore: i richiedenti devono presentare al Settore competente dell'Unione Terre d'Argine, prima dell'inizio della manifestazione, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", apposita Scia unitamente alla seguente relazione tecnica **asseverata da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri**, redatta ai sensi dell'art.141 co.2 reg. es.Tulps che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" o del D.M. 22/11/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico" e comprensiva di:

- **relazione descrittiva** della manifestazione;
- **piano di sicurezza** della manifestazione così come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno 18/07/2018 n.11001/1/110/(10), come recepita dalla locale Prefettura e comunque sottoscritto dell'organizzatore;
- **piano di emergenza sanitario** ai sensi della DGR 609/2015 e della Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110 del 18/07/2018;

- **progetto per impianti GPL** in base a quanto disposto dalla Nota Vigili del Fuoco 12/03/2014 (in caso di somministrazione di alimenti e bevande);

Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della scia e degli allegati, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della medesima.

L'istruttore avvierà il procedimento e, se del caso, richiederà l'integrazione necessaria della documentazione per la regolarizzazione della scia, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

In caso di scia condizionata, ossia con contestuale presentazione di occupazione di suolo pubblico, la scia/domanda è da presentare almeno 30 gg prima dello svolgimento della manifestazione.

Il progetto e la relazione tecnica redatta da tecnico abilitato sostituiscono il parere che e le verifiche della Commissione di Vigilanza.

c) Fino al 31/12/2023, salvo eventuali proroghe intervenute, per le manifestazioni pubbliche destinate ad un massimo di 1.000 partecipanti che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, dovrà essere presentata, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" e prima dell'inizio della manifestazione, apposita Scia unitamente alla seguente relazione tecnica **asseverata da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri**, redatta ai sensi dell'art.141 co.2 reg. es. Tulps che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*" o del D.M. 22/11/2022 "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*" e comprensiva di (fatte salve eventuali variazioni delle disposizioni normative in materia):

- **relazione descrittiva** della manifestazione;
- **piano di sicurezza** della manifestazione così come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno 18/07/2018 n.11001/1/110/(10), come recepita dalla locale Prefettura e comunque sottoscritto dell'organizzatore;
- **piano di emergenza sanitario** ai sensi della DGR 609/2015 e della Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110 del 18/07/2018;
- **progetto per impianti GPL** in base a quanto disposto dalla Nota Vigili del Fuoco 12/03/2014 (in caso di somministrazione di alimenti e bevande);

Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della scia e degli allegati, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della medesima.

L'istruttore avvierà il procedimento e, se del caso, richiederà l'integrazione necessaria della documentazione per la regolarizzazione della scia, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

In caso di scia condizionata, ossia con contestuale presentazione di occupazione di suolo pubblico, la scia/domanda è da presentare almeno 30 gg prima dello svolgimento della manifestazione.

Il progetto e la relazione tecnica redatta da tecnico abilitato sostituiscono il parere che e le verifiche della Commissione.

d) Manifestazioni pubbliche con capienza superiore alle 200 persone: i richiedenti devono presentare, almeno 30 gg prima dello svolgimento della manifestazione al Settore competente dell'Unione Terre d'Argine, con le modalità telematiche previste D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", apposita domanda al fine della convocazione della Commissione unitamente ad un **progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei geometri**, redatto ai sensi dell'art.141 co.2 reg. es.Tulps che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" o del D.M. 22/11/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico", composto anche da:

- **relazione di calcolo** delle strutture temporanee presenti
- **verifica dei carichi sospesi**
- **piano di sicurezza** della manifestazione così come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno 18/07/2018 n.11001/1/110/(10), come recepita dalla locale Prefettura e comunque sottoscritto dell'organizzatore;
- **piano di emergenza sanitario** ai sensi della DGR 609/2015 e della Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110 del 18/07/2018;
- **progetto per impianti GPL** in base a quanto disposto dalla Nota Vigili del Fuoco 12/03/2014 (in caso di somministrazione di alimenti e bevande).

Il settore competente provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni formali, quando possibile, in caso contrario invierà comunicazione d'irricevibilità della domanda.

L'istruttore della pratica avvierà il procedimento istruttorio trasmettendo la domanda completa della documentazione occorrente, alla Commissione intercomunale o provinciale per il relativo parere di competenza.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata, tramite l'istruttore competente, richiederà l'integrazione necessaria per la regolarizzazione della domanda, interrompendo i termini di conclusione del procedimento ai sensi di legge.

Il Settore competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 68 TULPS) e quella ex art. 80 (agibilità) del TULPS, farà riferimento al parere di agibilità della Commissione intercomunale o provinciale di vigilanza.

3. Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del Regolamento TULPS per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente:

- per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva superiore a 200 persone non occorre una nuova verifica della Commissione per gli allestimenti temporanei che non subiscono modifiche e per i quali la commissione abbia già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni;
- salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati tali allestimenti richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone può ritenersi valida per i due anni successivi la relazione tecnica asseverata di cui al precedente co.2 lett. a) e b) ed il piano di emergenza riferiti ad allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con le stesse attrezzature.

In tali casi l'organizzatore dell'evento dovrà allegare alla domanda/scia idonea dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti l'invariabilità delle condizioni di svolgimento della manifestazione rispetto all'anno precedente.

4. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Art. 7 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Il parere della Commissione viene espresso in due fasi:
 - a) fase di esame progetto in cui la Commissione esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale, impianto, luogo all'aperto che si intende realizzare sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - b) fase di sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione, dopo aver valutato la documentazione presentata, si reca in loco per verificare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.
2. In relazione ai locali e agli impianti la Commissione, in particolare:
 - a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali o impianti o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) verifica l'adozione di idonee misure di safety e security a tutela dei luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico e dei luoghi e delle strutture all'aperto di tipo permanente;
 - e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 141 co.2 del R.D.635/1940 e ss.mm.ii., per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, fatto salvo il parere sul progetto che rimane in capo alla Commissione, le verifiche e gli accertamenti ai sensi del D.M.19/08/1996 competono ad un professionista abilitato, iscritto ad Albo o Collegio, entro i propri limiti professionali.
4. Per i locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono alla Commissione, ad esclusione dei casi per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 142 del medesimo T.U.

Art. 8 COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA E NOMINA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del regolamento di esecuzione al Tulp, la Commissione dell'Unione Terre d'Argine è composta:
 - dal Presidente pro tempore dell'Unione Terre d'Argine o suo delegato che la presiede;
 - dal Comandante della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine o suo delegato;
 - dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - da un esperto in elettrotecnica

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra, uno o più esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, impianto o luogo all'aperto da verificare. I pareri rilasciati dai membri della Commissione, compresi quelli aggregati, sono vincolanti. Segretario verbalizzante della Commissione è il Dirigente del Settore o Responsabile del Servizio competente o suo delegato che partecipa alle sedute senza diritto di emettere parere.

Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. alla Commissione deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI.

Su specifica richiesta, la Commissione può ospitare un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata professionalità. I pareri dei suddetti soggetti non sono vincolanti.

2. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre e, alla scadenza, continua ad operare fino al giorno della nomina del nuovo organo.

3. La Commissione è nominata con atto del Presidente dell'Unione, sulla base delle designazioni dei rispettivi Enti previsti dalla legge. Ai fini della nomina dell'esperto in elettrotecnica, di quello in acustica o di altro componente tecnico aggregato, se esterni all'Amministrazione, si provvederà con successiva procedura di affidamento dell'incarico.

Art. 9 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è convocata dal Presidente con l'indicazione del giorno, ora, luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno e con la messa a disposizione della domanda/scia e relativa documentazione.

2. Oltre i componenti della Commissione, il Presidente può invitare a partecipare alle singole riunioni:

- uno o più esperti in altra disciplina tecnica, quali componenti aggregati ai sensi dell'art.141-bis del R.D. 635/1940, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, dell'impianto o luogo all'aperto da verificare;
- dirigenti e funzionari comunali, a titolo consultivo in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

3. La Commissione è convocata almeno sette giorni prima della data prevista per la manifestazione, salvi casi di motivata urgenza. In tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea, con riferimento all'urgenza verificatasi. Entro il termine di cui sopra deve essere informato della riunione della Commissione anche il destinatario del provvedimento, il quale può presentare ulteriori documenti e può parteciparvi anche mediante un tecnico munito di delega scritta. La delega non è richiesta se l'incaricato è firmatario del progetto.

4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce mediante delega affinché intervenga alla riunione. La delega dovrà essere espressa in forma scritta.

5. L'assenza protratta per tre volte di un componente della Commissione senza giustificato motivo costituisce motivo di revoca della nomina.

6. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti, compresi quelli aggregati quando convocati. Eccezionalmente, in caso d'impedimento a partecipare alla riunione da parte di uno o più componenti, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il/i componente/i assente/i, entro il termine stabilito e verbalizzato dalla Commissione, provveda/no a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

7. La Commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il parere contrario deve essere congruamente motivato.
8. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di comunicare al Presidente eventuali cause di incompatibilità.
9. Il parere della Commissione deve essere redatto su apposito verbale e firmato da tutti i componenti.
10. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere già stata inviata telematicamente nelle forme stabilite, la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione in sede di esame progetto.
11. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti sono di norma effettuati entro le ore 12:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse.
12. Qualora la Commissione non possa validamente costituirsi si fa ricorso alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, salvo il caso in cui l'Unione, non disponendo di personale con le necessarie qualifiche, ricorra ad uno o più tecnici esterni.
2. Le spese di funzionamento della Commissione, suddivise in costo esame progetto e costo sopralluogo, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento.
3. Prima di ogni seduta deve essere corrisposto dal richiedente l'importo relativo alle spese di funzionamento della Commissione.
4. Le spese per gli esami progetto o per i sopralluoghi non sono dovute qualora vi sia organizzazione o titolo diretto ed esclusivo da parte dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione o altri casi di esenzione stabiliti con atto di Giunta Unione.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE — NORME TRANSITORIE — DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Unione di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e ss.mm.ii. e dal D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e ss.mm.ii, nonché delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. I procedimenti in corso d'istruttoria, riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione, sono esaminate e concluse sulla base della regolamentazione vigente alla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui vi siano procedimenti giacenti per i quali i richiedenti non abbiano inviato la documentazione integrativa richiesta si procederà ad

assegnare un termine per provvedere, avvisando che qualora la documentazione non pervenga secondo le modalità indicate, il procedimento sarà considerato concluso e archiviato.

4. Le Commissioni comunali vigenti rimarranno in vigore fino alla loro scadenza.
5. Eventuali modifiche a locali e luoghi a suo tempo esaminati dalla Commissione Provinciale o dalle singole Commissioni comunali, una volta scadute quest'ultime, saranno di competenza della nuova Commissione, previa acquisizione di copia della documentazione d'interesse agli atti.
6. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina la cessazione dell'efficacia dei vari regolamenti/atti d'istituzione in materia, approvati dai singoli organi comunali d'indirizzo politico, con decorrenza dalle scadenze delle Commissioni comunali.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda a modalità operative definite da appositi atti organizzativi.